

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23647 Anno 2021

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: MENGONI ENRICO

Data Udiienza: 12/03/2021

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MIRAGLIUOLO CONCETTA nato a FORIO il 08/04/1957

avverso l'ordinanza del 25/11/2020 del TRIB.^{di NAPOLI}SEZ.DIST. di ISCHIA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/11/2020, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettava la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione emesso dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale con riguardo alla sentenza n. 435/2005, pronunciata a carico di Concetta Miragliuolo con riguardo ad abusi edilizi commessi.

2. Propone ricorso per cassazione l'intimata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Il Giudice non avrebbe considerato che, con riguardo allo stesso immobile, penderebbe al Comune di Forio un'istanza di sanatoria edilizia *ex lege* n. 326 del 2003, della quale sarebbero certi i tempi di definizione, in ragione del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, in assenza di cause ostative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Il Giudice dell'esecuzione - con argomento congruo che l'impugnazione neppure menziona - ha evidenziato che l'art. 25, d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla l. 16 novembre 2018, n. 130 (ed oggetto anche del ricorso), non è applicabile al caso di specie, concernendo soltanto istanze di condono relative ad "immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21/8/2017"; condizione che, nella vicenda in esame, non è allegata dalla Miragliuolo, tantomeno provata.

5. La stessa ordinanza ha poi rilevato che il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, consente la possibilità di accedere al condono per le opere realizzate in zona sottoposte a vincolo paesaggistico (come nel caso di specie) soltanto quando gli interventi siano di minore rilevanza, ai sensi dei numeri 4, 5, e 6 dell'allegato I dello stesso decreto, e previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (come poi affermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 40676 del 20/5/2016, Armenante, Rv. 268079); presupposti - ancora - neppure allegati nell'impugnazione in esame.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 12 marzo 2021

